

II.

FILOSOFIA E STORIA DEL DIRITTO.

Il prof. Bonfante, prendendo occasione da quel che il Gentile ebbe a notare in questa rivista (XV, 254-6) intorno alla prolusione sul *Metodo naturalistico nella storia del diritto*, c'invia la seguente noterella, che egli intitola: *L'autonomia della scienza del diritto e i confini della filosofia*.

Benchè mi sia occupato largamente nella mia sfera di attività scientifica di rapporti di vicinanza, sarebbe per me impresa ben ardua il discorrere dei confini tra filosofia e scienza, quando vedo i migliori varcare così facilmente i limiti della propria competenza o reputare che altri li abbia varcati; ma posso ben parlare dei confini tra la filosofia e la mia scienza, mostrando col mio esempio che, malgrado le apparenze, non li ho mai varcati.

È precisamente mio intento in questa nota di eliminare alcuni abbagli incorsi sui concetti fondamentali da me espressi nella prolusione all'Università di Roma: abbagli che furono la base del giudizio su di essa pronunciato da un filosofo, il prof. Giovanni Gentile. Senza dubbio, essi debbono procedere in grandissima parte dalla brevità, dal tono e dal carattere frammentario della mia prolusione, la quale non era nel disegno originario se non il cappello di una esposizione più particolare delle leggi di indagine storica e di costruzione dogmatica nel campo della scienza del diritto: così dev'essere, perchè sul mio atteggiamento e sulle mie aspirazioni nacquerò, come dirò da ultimo, apprezzamenti strani da varie parti, di cui mi è facile ora dimostrare la fallacia.

I. Il movimento cosciente verso la costituzione autonoma di una scienza del diritto meritevole di questo nome non risale al di là del secolo XIX e si richiama all'impulso del Savigny e della scuola da lui fondata: le teorie generali, che vennero in seguito riprese in esame con diversi metodi, erano per lo innanzi elaborate dai filosofi del diritto naturale: cito per es. la teoria del negozio giuridico. La scienza del diritto si avviava a costituirsi quasi negli anni stessi in cui si costituiva con maggior fortuna e con uno sviluppo veramente meraviglioso e repentino, come io asseriva nella mia prolusione, la Glottologia. Quali siano state le ragioni di questa diversa fortuna ho io tentato di esaminare nella mia prolusione: rimane a vedere se io abbia colto più o meno nel vero; ma non è questo il luogo di tornare sul punto, nè alcuno me ne ha porto l'occasione. Il vero è che le due scienze hanno una singolare affinità di metodi e di leggi. Chi per poco abbia pratica col fenomeno del diritto e con la sua storia e volga l'attenzione alle leggi più note della evoluzione del linguaggio, trova un'analogia precisa fin nei più minuti particolari tra queste e le leggi che regolano il movimento e la vita degli istituti giuridici: se adunque non si nega che « la Glottologia si muova in mezzo a concetti naturalistici », ciò non si può negare della scienza del diritto. È ad ogni modo con l'applicazione di queste leggi che io in circa trent'anni di lavoro, e i discepoli della mia scuola, abbiamo restituito la trama dello svolgimento e la vera essenza di alcune concrete istituzioni del diritto romano nelle epoche oscure e lacunose, con tale sicurezza che la critica interpolazionistica, le scoperte epigrafiche e papirologiche hanno in larga misura confermato e confermano via

via i risultati conseguiti. Quando io restituiva, mediante l'applicazione di quel metodo, di cui ora vo facendo la teoria, la figura genuina dell'antica successione romana, ero ben lontano dal sospettare che la scoperta dell'epigrafe prenestina, le felici ricerche di Carlo Longo sulle interpolazioni della *successio in res singulas*, a cui si aggiunsero poi le mie proprie relative alla famigerata *successio in universum ius*, e le ampie scoperte papirologiche nel campo della successione romana e greca dovessero ribadire in modo così evidente la trasformazione naturale della struttura organica degli istituti, come io l'avevo disegnata. Oggi è in parte con lo stesso metodo, certo con la conferma delle stesse leggi, che si indaga l'origine dell'obbligazione e del contratto nel più antico diritto romano, mettendo in luce una trasformazione analoga, per cui tutto un sistema di istituti, che serve ora a scopi eminentemente commerciali, si è svolto dal puro e semplice sistema penale dell'antico diritto romano.

Negare pertanto « che sia possibile non che desiderabile l'introduzione di un metodo naturalistico in una scienza storica », è una dichiarazione generale pericolosa. Credo che nella storia dei singoli fenomeni sociali (arte, costume, economia), un simile metodo, che forse non è a suo posto nella storia delle vicende politiche di questa dolorosa umanità, possa render utili servigi: per quel che riguarda la scienza del diritto, di fronte ad un filosofo, sono il solo giudice della bontà del metodo; e, dati i felici risultati conseguiti, non posso aver dubbi sulla bontà di esso. Dagli studi recenti di storiografia io non avrei potuto precisamente ricavar nulla. Essi sono in parte estranei al mio scopo e alla mia scienza, in parte rimangono in arretrato sulle mie personali investigazioni.

II. Lo scienziato è solo arbitro a giudicare delle leggi e dei metodi della sua scienza; il filosofo può spaziare al di sopra di tutte le scienze. Malgrado le apparenze, io ho osservato con precisione rigorosa questi limiti. Problemi filosofici io non ne ho menomamente toccati mai, nemmeno nella mia prolusione. Il sistema filosofico della evoluzione qual è stato disegnato dallo Spencer mi sono ben guardato dal valutarlo e non m'interessa menomamente di stabilire il suo contenuto e il suo pregio. Ho valutato invece le applicazioni specifiche e diverse dell'evoluzione nelle singole scienze, che sono tutte o quasi tutte anteriori alla filosofia dell'evoluzione: nelle quali applicazioni gli scienziati lavoravano ignari l'uno dell'altro nei diversi campi, spesso perfino ostili all'applicazione del metodo anche nelle scienze più affini, e svolgendo in realtà non di rado, come io rilevo, leggi e metodi che non potevano aver valore universale, ma si restringevano al campo della scienza specifica da ciascuno trattata. Ho io errato in queste valutazioni? La risposta ai rappresentanti delle singole scienze, non al filosofo! E per quel che riguarda i rappresentanti delle singole scienze posso dichiarare francamente di aver avuto risposte confortanti da ciascuno di essi, per es. dagli stessi biologi. Solo circa la psicologia ci accostiamo veramente al dominio della filosofia. In ordine alla psicologia io non ho avanzato per vero null'altro se non un'asserzione fugace nell'esordio della mia prolusione: cioè che essa è una delle scienze in cui l'applicazione del concetto dell'evoluzione ha prodotto uno sviluppo « meraviglioso e repentino ». Io alludevo allo sviluppo, che mi par veramente tale, di questa scienza, anteriormente, nello stesso Spencer, alla sistemazione filosofica dell'evoluzione. Ho io errato? Può essere. Ma dal contesto mi sembra che l'apprezzamento del Gentile abbia radici in un equivoco: che io metta i progressi della psicologia in relazione col metodo storico e con la storia del diritto romano: equivoco che alla sua volta è spiegabile dal contesto in cui quel breve accenno si trova nell'esordio, ma che è sfatato poi da quanto dico nello

svolgimento concreto del mio tema circa le applicazioni indipendenti del concetto dell'evoluzione in ciascuna delle varie scienze.

III. Brevi e generali enunciati possono facilmente indurre in abbaglio per la loro facile ambiguità: e, poichè io tengo a dimostrare che quei rapporti di vicinanza, che ogni scienziato deve rispettare, o arrestandosi, come io ho fatto, talora espressamente dichiarandolo, o pronunciandosi con molta riserva nel campo altrui, io li ho sempre rispettati, chiarirò meglio il mio pensiero. Quando io dico in una nota, dopo aver fatto il parallelo della Glottologia e della Scienza del linguaggio, che « ogni scienza è uscita dal grembo della filosofia », non voglio con questo asserire che le singole scienze riescano a mutilare o a uccidere la madre loro: non commetto pertanto l'errore « di ritenere che la Glottologia succeda alla Filosofia del linguaggio cacciandola di nido: e che, analogamente, la Storia del diritto possa prendere il posto della Filosofia del diritto ». Alle considerazioni esposte dal Gentile contro questa tesi, che mi è assolutamente estranea, potrei aggiungere delle altre io stesso; ma sarebbe un fuor d'opera. È certo che io non intendo sollevarmi alla filosofia e nemmeno ad una storia universale del diritto: io intendo di stabilire le leggi con cui gli istituti reali, concreti si muovono, scoprire nelle lacune della documentazione diretta il certo della storia del diritto e sulla base delle leggi naturali del fenomeno giuridico dare assetto più scientifico alla dominica. Non contesto menomamente che sia lecito di filosofare sul concetto di linguaggio, come sul concetto di diritto e su ogni altro concetto: vorrei soltanto che i filosofi riconoscessero che come accanto alla filosofia del linguaggio si è costituita una scienza autonoma del linguaggio, così accanto alla filosofia del diritto si è costituita o è in via di costituirsi una scienza autonoma del diritto.

E per mettere anche i puntini sugli i, mi spiego con la maggior franchezza.

La filosofia del diritto (credo che il filosofo ne converrà agevolmente) non è che un ramo della filosofia: che questo ramo figuri nel quadro degli studi legali e sia rappresentato in ogni Facoltà giuridica è un'anomalia non giovevole, e un vero simbolo dell'inferiorità, dirci quasi dello stato di tutela in cui è tenuta ancora la giurisprudenza. Siffatto ordinamento, del resto, è anche una particolarità di noi Italiani, poichè quest'obbligo di studiar filosofia del diritto imposto a tutti gli studenti di legge e questa folla di cattedre non li troviamo in alcuno Stato straniero, neppure là dove le tradizioni filosofiche sono così antiche e così alte, come in Germania; mentre noi contiamo 21 cattedre di filosofia del diritto, non è facile trovare uno Stato che raggiunga nemmeno la metà all'incirca di questa cifra, e, sommando le cattedre esistenti in tutto il resto del mondo, non si supera di molto il numero delle nostre. Abbiamo il primato assoluto (1). Quest'anomalia, a produrre la quale concorre anche certamente l'ordinamento mo-

(1) Secondo la *Minerva* del 1911, la cattedra di filosofia del diritto è rappresentata nel resto del mondo, compresi tutti gli istituti liberi o confessionali (anche in Italia però converrebbe aggiungere alle 21 l'Università pontificia, dove la cattedra esiste), compresa qualche cattedra che vaga fuori della Facoltà di legge, in 40 Università: se vi si aggiungono le cattedre di storia della filosofia del diritto, di filosofia sociale, di diritto naturale, in 57 Università. Dopo l'Italia, il primato spetta all'Ungheria (11 cattedre, anzi propriamente 15, perchè a Budapest ve n'ha 4) e alla Spagna (10 cattedre, col titolo « diritto naturale »). La Germania non ne ha che 7, compresa l'Accademia di Francoforte sul Meno.

notono, rigido, schematico delle nostre Università, non è giovevole, ripeto, agli studi giuridici ed io non lo crederei nemmeno giovevole alla dignità e alla purezza degli studi filosofici, dai quali la filosofia del diritto non può assolutamente venire avulsa.

Ma debbo anche sotto un altro aspetto spiegare questa mia frase, perchè essa è la più pericolosa di tutta la mia prolusione e l'unica in cui può avere, più che l'apparenza, un certo fondamento, il sospetto che io abbia valicato i limiti della mia scienza. Il Gentile osserva che le singole scienze hanno fin dalle origini, quantunque legate a nomi di filosofia, caratteri di scienze speciali. Ora questa è una verità certamente, ma che va presa *cum grano salis*: e intesa rettamente non mi tange.

Gli antichi filosofi che, come Talete, si occupavano di scienza della natura, o come Zenone di scienza del linguaggio, procedevano certamente con criteri aprioristici e giungevano a risultati che le scienze costituite hanno ripudiato o hanno rimesso in discussione con altri metodi. Se i discendenti di quei filosofi con la più profonda coltura filosofica, ma con una superficialissima cognizione delle singole scienze ormai così progredite, volessero dare il loro parere scientifico su alcuni di quei problemi, che non possono più esse, discussi dai filosofi, evidentemente avremmo per lo meno uno sperpero di attività. Ora a tale siamo appunto nell'odierna filosofia del diritto. I nostri filosofi del diritto, perchè non sono puri filosofi, credono di poter entrare nelle questioni giuridiche e storico-giuridiche, trinciar giudizi sul possesso, sulla servitù, sull'obbligazione, sulla successione ecc., decidere come arbitri nelle controversie tra scienziati. V'ha poi qualche tema, come quello delle obbligazioni naturali, che sembra esser riguardato come loro dominio esclusivo. Ora se alcuni dei filosofi del diritto hanno veramente una seria e soda coltura giuridica, la maggior parte, anche se usciti dagli studi di legge, hanno quell'infarinatura generale che possono dare i corsi universitari a chi poi non prosegue né nella scienza né nella pratica; ma tutti sono egualmente pericolosi, perchè se i primi tra di essi recano ancora un qualche contributo reale, lo recano come giuristi, non come filosofi, e questo stato di cose è tale che obbliga nelle singole questioni a prendere in considerazione per riguardi personali dottrine presentate anche da chi non ha sufficiente preparazione scientifica, giudizi arditissimi a un tempo e ingenui, che muovono a nausea chi sia conscio della vera natura e della reale difficoltà di certi temi. A questo io alludevo insistendo sulla singolare posizione di noi giuristi, per cui ancora al giorno d'oggi « pensamenti di intelletti, che del diritto non abbiano fatto nessuno studio speciale, costituiscono oggetto di riflessioni e di studi ».

Non nego la filosofia del diritto come parte della filosofia; nego che essa debba usurpare il campo della scienza del diritto. Ed è veramente nel nostro territorio non piccola la confusione delle idee, se deve accadere che un giurista, il quale si occupa di fissare i metodi, coi quali ha costantemente e con successo lavorato nella sua scienza, e di fare il parallelo coi metodi di altre scienze, senza punto avventurarsi in concezioni filosofiche o nella valutazione di sistemi filosofici, venga imputato di valicare i confini della sua scienza, mentre i filosofi del diritto scorrazzano liberamente tutto quanto il campo di una scienza speciale.

IV. Non tanto per purgarmi dall'accusa e mostrare la gelosa cura con cui ho rispettato i confini della mia scienza e della filosofia, quanto per valutare alcuni esempi concreti, prendo quelli rilevati nel mio scritto dal Gentile. Il Gentile trova arrischiata l'asserzione, quantunque (egli nota) non sia fatta da me per la prima volta, che « è dalla storia del diritto romano, la più ricca, la più lon-

«geva, la più organica tra le storie giuridiche che trasse le sue origini a un momento stesso e il concetto scientifico della storia e l'impulso alla formazione di una vera scienza del diritto». Si tratta anche qui di asserzioni fatte nell'esordio della mia prolusione. Ora per quel che riguarda l'impulso che dalla storia del diritto romano è derivato per la formazione di una vera scienza del diritto, il concetto, veramente espresso da me non per la prima volta (non è del resto una scoperta), è assolutamente insindacabile dai filosofi. Esso appartiene alla storia della mia scienza, nella quale non sono il primo venuto: che cosa intenda dire l'ho chiarito al principio di questo scritto: il diritto romano ha rappresentato per la nostra scienza ciò che le lingue arie hanno rappresentato per la Glottologia.

Per quel che riguarda il concetto scientifico della storia, è questa un'affermazione fatta da me per la prima volta (non credo davvero che il Gentile conosca i miei scritti meglio di me!), ed è veramente un'affermazione discutibile dai filosofi, ma anche dagli scienziati. Siamo veramente, per continuare l'immagine dei rapporti di vicinanza, sull'*iter limitare*. Dato il carattere evanescente di quella dichiarazione, straniera anch'essa al tema della prolusione, dirò brevemente che cosa abbia inteso dire.

Ripeto che la storia dei singoli fenomeni sociali, arte, economia, diritto, può avere un assetto scientifico: per lo meno i singoli istituti economici e i singoli istituti giuridici (posso, dati i miei studi, esser giudice degli uni e degli altri) si svolgono secondo certe leggi naturali. Nella storia delle guerre, delle paci e delle alleanze, prevale invece pur sempre la rappresentazione artistica. Ora il primo fenomeno che abbia nel suo movimento storico assunto un carattere scientifico è il diritto, e precisamente il diritto romano. Quanto di questo spirito abbia rifiuto nella storia degli altri singoli fenomeni è cosa che per ora io non intendo discutere: il *minimum* che si deve riconoscere è, che nella storia del diritto romano il concetto dell'evoluzione si è per la prima volta affermato, e ciò basta a giustificare la fugace e forse enfatica espressione dell'esordio.

V. Altri due problemi, che sono pur essi, in via principale almeno, problemi storici e giuridici, non filosofici, hanno fatto pure un'impressione analoga al filosofo. Si tratta pur sempre di quel breve esordio (venti righe!) estraneo al tema, ma che per la rapidità e l'apparente audacia delle asserzioni è stato il più bersagliato. Io comincio veramente affermando che « la storia del diritto romano è la storia del popolo italiano di quest'unità spirituale, così omogenea come nessun'altra, alla quale ora il fuoco delle battaglie più ardue e più sante ridona l'antica temprà », e subito dopo che « la storia del diritto romano è altresì la genesi del concetto di nazione e di Stato-nazione »; due affermazioni, osserva il Gentile, « che io non saprei come potrebbero esser assodate ».

Dichiaro in breve il mio pensiero, sempre unicamente per mostrare che io resto sul mio terreno e vi sto con la più completa preparazione.

È storicamente vero che i fattori, che costituirono *ab antiquo* la nazione italiana « nelle sue frontiere e nei suoi simboli più sacrosanti, dalla sua lingua insino al diritto », furono posti da Roma. E quando io dico che oggi l'Italia combatte « in nome dell'imprescrittibile diritto di Roma », tolta l'enfasi della frase, non fo che alludere alle frontiere poste da Roma all'Italia alla fine della Repubblica. In un certo senso pertanto si può anche asserire che la storia del diritto romano è la genesi del concetto stesso di nazione, in quanto con questa complessità di fattori l'Italia è la prima nazione che si sia costituita. Più arricchita può sembrare l'asserzione che la storia del diritto romano sia la storia della genesi del concetto di Stato-nazione. Ma essa è per avventura un'asserzione

più arrischiata nel mio pensiero, in quanto io non intendo separare i concetti di Stato-città, Stato-nazione, Stato plurinazionale dall'ordinamento libero, che non nel pensiero comune. E valga il vero. Nessuno Stato cittadino, nè Sparta, nè Marsiglia, nè Venezia, nè Firenze, ha esteso la comunanza civile oltre la cerchia del più immediato territorio cittadino. Lo stesso territorio della regione, quando pure è talvolta accaduto che vi si estendesse l'egemonia di una città dominante, è rimasto un territorio di città soggette; Roma soltanto ha esteso la comunanza cittadina oltre i confini del Lazio, l'ha estesa a poco a poco fino all'Appennino, e qua e là oltre l'Appennino, già nel fiore della Repubblica, e insino alle Alpi sulla fine della Repubblica. Più che la fondazione di un vasto Impero, che non era cosa nuova nè è cosa tanto ardua, è questo risultato che si deve apprezzare dallo storico del diritto. Lo Stato cittadino tocca con Roma il limite dello Stato-nazione: e si può anche dire, se si prescinde dagli ordinamenti liberi, che esso abbia trovato la sua congrua organizzazione nel principato, che rappresenta veramente l'egemonia dell'Italia sulle provincie transmarine e transalpine. D'altra parte, dato l'ordinamento liberale del principato, almeno in teoria, ma fino ad un certo segno anche in pratica, la tesi, anche dal punto di vista dei miei concetti personali, è tutt'altro che aberrante! (1).

Il problema generale e i problemi speciali che io ho richiamati mi hanno offerto occasione di mostrare quanto è facile andar errati nella *quaestio de finibus*, almeno nel campo nostro (2). Per conto mio, per quanto sia talvolta uno

(1) Nel recente pregevole studio del prof. ERCOLE, *Lo Stato nel pensiero di N. Machiavelli* (Palermo 1917), p. 70 e segg., si attribuisce al Machiavelli la prima concezione di uno Stato repubblicano, che trascende i confini dello Stato cittadino e si riportano i passi dei discorsi sulla prima decade di Tito Livio, nei quali il Machiavelli desume esempi dalla costituzione romana. Dubito dell'asserzione generale. Quanto all'esempio desunto dalla costituzione romana, che è quello che a noi rileva, osservo che il Machiavelli allude alla costituzione federale e non alla costituzione unitaria dell'Italia: le città compagne, di cui egli parla, sono le città federate (con *foedus aequum* o *iniquum*) non già le città congiunte nel vincolo costituzionale, cioè i municipi. Per vero io dubito assai che il Machiavelli distinguesse chiaramente tra le città federate e i municipi: probabilmente l'uno e l'altro tipo sono per lui la stessa cosa; ma ritengo altresì che l'uno e l'altro tipo rappresentino per Machiavelli un vincolo internazionale di alleanza, come il termine stesso di « città compagne » fa manifesto. Io non credo poi assolutamente che egli abbia avvertito la differenza tra la costituzione dell'Italia federata sotto l'egemonia di Roma e dell'Italia organizzata a Stato unitario col titolo della cittadinanza romana; il che d'altra parte è naturale, perchè questa costituzione unitaria per la sua inadatta organizzazione ha funzionato per breve tempo e male nel periodo più torbido della Repubblica, cedendo il posto, dopo una laboriosa crisi, alla costituzione imperiale.

(2) Una lieve osservazione debbo fare circa il giudizio proferito sul Taine, non per difendere quel giudizio, ma per correggere il riferimento del Gentile, non adatto a dare una congrua idea di ciò che io imputo al Taine e mi dà l'occasione a quell'accenno. Non è tanto lo spirito contrario a ogni innovazione che io appunto nel Taine, poichè i teorici dell'evoluzione lenta e graduale riconoscono perfettamente, anzi affermano, almeno in teoria, la legittimità delle innovazioni, quanto l'avversione alle innovazioni vaste e repentine, che si presentano come rivoluzioni.

spesso lecito al profano anche quello di filosofare, non mi sono mai permesso di prendermi questo spasso nei miei scritti.

Nella scienza del diritto io lavoro da trent'anni precisi (da più anni che non il prof. Gentile nella filosofia), e sono un caposcuola: nella filosofia dovrei andar a scuola; ed è ormai troppo tardi. Proseguendo nello stesso binario, io posso dare ancora buoni frutti, e per questo ho accettato, cercando un po' di pace, la sede e la cattedra di Roma. Ma per cambiare, *aetas vergilii*, ed io ho instrato di sentirlo anche nell'epigrafe apposta alla raccolta iniziata dei miei scritti.

Mi corre l'obbligo di sciogliere una riserva e dare un'ultima spiegazione: come ho cercato di mostrare nella prolusione e in questa nota, vi ha pur sempre qualche cosa nello stato della scienza e nelle sue relazioni con la filosofia, che giustifica gli abbagli presi a mio carico. E non è il prof. Gentile che abbia preso per il primo questi abbagli: anzi, data la generalità del fenomeno, debbo reputare che egli è pienamente giustificato. Già nella lettura la mia prolusione impressionò variamente da un lato gli amici ed i colleghi della Facoltà di Roma, dall'altro qualche giovane libero docente di filosofia del diritto. Gli uni videro in me il filosofo, gli altri l'atteggiamento filosofico: gli uni e gli altri furono persuasi di sentire il candidato alla vacante cattedra di filosofia del diritto.

Socrate all'udire la notizia che l'oracolo di Delfo l'aveva dichiarato il più sapiente degli uomini (mi permetto di innalzarmi con questo paragone!) non deve aver provato uno stupore maggiore del mio. Ed è con stupore, d'altra parte, dei miei amici e colleghi che ho resistito alle insistenze molteplici ed autorevoli fattemi, rifiutando energicamente di assumere per incarico la filosofia del diritto. Confesso, perché la confessione intera giova a chiarire anche il mio pensiero, che io stesso in privato feci il nome di un giurista maturo e di indirizzo elevato per questa cattedra. Ciò sembra una contraddizione col concetto esposto innanzi che io reputo la filosofia del diritto una disciplina filosofica, non giuridica; ma io ho soggiunto pure che l'Università di Roma avrebbe potuto dar l'esempio di ridurre questa cattedra ad un insegnamento di teorie generali del diritto. Non che io disprezzi la filosofia del diritto: posso produrre un documento pubblico, che non è tale il mio avviso. Nel progetto di riforma degli studi superiori, disegnato mentre io era presidente dell'associazione universitaria, io aveva posto all'art. 58 un comma che garantiva un aumento di stipendio ai professori che da una cattedra di scienze fossero passati alla filosofia. Ma il mio avviso è, come sopra ho detto, che le cattedre di filosofia del diritto siano troppe, con danno del diritto e della filosofia. E in questo senso, benché io non fossi presente, fu la deliberazione della Facoltà di Roma presa il 12 luglio del corrente anno. L'illustre prof. Anzilotti assunse l'incarico con l'espressa dichiarazione, approvata dalla Facoltà, che egli avrebbe insegnato teorie generali di diritto. Dato il nostro deplorabile ordinamento, il nome non si può mutare, ma si è mutato, senza ambagi e senza equivoci, il contenuto, ed io spero che la deliberazione della Facoltà di Roma riesca esemplare.

È un'esigenza di lavoro concorde e proficuo che l'autonomia della scienza del diritto sia riconosciuta; ma è a tal fine opportuno che la filosofia del diritto nel quadro degli studi giuridici rappresenti, com'è in ogni altro paese, una disciplina complementare, non essenziale. — PIETRO BONFANTE.

Alla falsa concezione della filosofia del diritto come una filosofia che possa trattarsi per sé, alla estraneità di quell'insegnamento in una facoltà di tecnici qual'è la facoltà giuridica, e alla sorte che ad esso tocca

di essere affidato di solito a filosofi o a giuristi che sono « entomata in difetto », dicitori di vacue generalità e insomma lavoratori *unqualified*, più volte abbiamo avuto occasione di accennare in questa rivista (si veda, tra l'altro, V, 173-5); e non giova che ci ripetiamo. Se poi l'espedito, che il Bonfante sembra caldeggiare, di abolire nel fatto quell'insegnamento con l'affidarlo a non filosofi e convertirlo in un insegnamento di scienza generale del diritto, sia proficuo e sia conveniente, non vogliamo ora disputare.

Ma le questioni più o meno pratiche di ordinamento universitario sono un conto, e la vita della scienza è un altro conto. E quando il Bonfante (come già nella sua prolusione, pp. 8, 11) ha raccolto il filosofare alla divinazione o all'indovinamento, e al poetare; quando egli (come ora nella sua nota) propugna la reciproca indifferenza degli studii filosofici e degli studii di storia del diritto; quando a quest'ultima disciplina rivendica l'autonomia, considerandola analoga alla filologia comparata (analogia che si compirebbe con l'altra di scienza generale del diritto e scienza del linguaggio o linguistica); non si può non osservare che egli si attiene a un modo di pensare, che era altrettanto saldo quanto comune trent'anni fa, ma ora è tutto corroso dalla critica. Una storia del diritto, come storia di una serie di astratti che sono gli istituti concepiti al modo che usano i giuristi, — al pari di una storia delle lingue, ossia di una serie di astratti quali sono le cosiddette lingue, fissate dai grammatici, — è da giudicare una pseudostoria, o, come si cominciava a chiamarla in Germania, prima della guerra, una « metastoria » (in analogia con la « metafisica »). Appunto perchè formazioni naturalistiche, quelle forme di rappresentazione non sono schiettamente storiche: il che è confermato dal vieto dualismo, che anche il Bonfante non riesce a schivare, di una storia delle istituzioni, che sarebbe « scientifica », e di un'altra politica delle guerre, paci, ecc., che sarebbe « artistica ». Di storia, ce n'è una sola; e la storia, l'unica storia (ecco il concetto che trent'anni fa non si scorgeva o che si era perso di vista) non si può costruire se non in virtù di una filosofia, ed essa stessa non è altro che una filosofia concreta e in azione. Le storie naturalistiche, o metastorie, le tengono dietro, con l'ufficio di semplici lavori prospettici e classificatori, e, anzichè essere indipendenti rispetto al filosofare e allo storicizzare effettivi, li presuppongono e ne adoperano i risultati. E se le metastorie vengono improvvidamente tolte in scambio delle storie genuine e di prima mano, nascono quelle questioni insolubili, quei problemi senza capo nè coda, che sono tanto frequenti presso gli specialisti.

Rammentando questi enunciati metodici, dei quali il Bonfante non ha piena chiarezza, non intendiamo per altro sminuire il valore storico delle indagini che egli con tanta valentia e fortuna ha condotte sulla storia del diritto romano; le quali, anzi, volentieri assai volte difenderemmo, ossia difenderemmo il Bonfante storico (e, nella buona e solida storia, buono e solido filosofo, senza saperlo) contro il Bonfante metodo-

logo (e malcerto filosofo, anche questa volta senza saperlo, anzi illudentesi di essere del tutto immune di pece filosofica).

Osserviamo, in ultimo, che, appunto per comporre siffatti dissidii interiori, e per rischiarare, quanto è possibile, il confuso filosofare che grava su molti valenti ricercatori e specialisti, — e, in genere, per ridare alla vita spirituale quella unità ed armonia che, per effetto del movimento positivistico e naturalistico, le è stata tolta, — è necessario che la filosofia torni ad essere, come fu per secoli e millennii, il fondamento di ogni cultura e di ogni specializzazione: il che, tra molte difficoltà ed ostacoli, stava accadendo ai giorni nostri. Il Bonfante dice che, per lui, è ormai troppo tardi; e potrà anche avere ragione in questa rinunzia, ossia in questo provvedimento di economia ed igiene individuale. Scriveva Bertrando Spaventa in un suo libro, pubblicato postumo: « Vivere è, soprattutto, appercepire, ... cioè incorporare, fondere, unire le serie e masse delle nuove percezioni e rappresentazioni e stati, che si presentano nella coscienza, nel nucleo e possesso già esistente e formato, mediante l'attività stessa di questo nucleo... In voi, giovani, questo lavoro è facile; ... in noi vecchi, o prossimi alla vecchiezza, al contrario l'appercepiente (il nostro passato, la nostra coscienza fin qui) e l'appercepito (il novo, la nuova vita) sono per lo più opposti, eterogenei, quasi ribelli a una conciliazione... Se la teoria è vera, cosa possiamo essere noi ora, dopo tanti anni? O degli sconclusionati (delle banderuole, de' girella), o de' fossili... » (*Esperienza e metafisica*, Torino, 1888, pp. 8-9). Meglio « fossili », senza dubbio, che « sconclusionati »; e perciò dicevamo che il Bonfante ha forse ragione, e si è risoluto da uomo saggio e da forte.

Ma anche l'economia ed igiene individuale è un conto, e l'igiene ed economia della scienza è un altro conto. La scienza chiede per sé quel progresso o quella restaurazione; e se io o il prof. Bonfante non ci sentiamo di sobbarcarci ad adempiere le sue richieste, è affar nostro e non della scienza, la quale, come usa, si foggerà altri strumenti, ossia altri uomini, passando sopra le nostre persone, dopo essersi valsa dei nostri servigi.

B. C.